

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA GANGA, LABRIOLA, SEPPIA, BORGOGGIO, PRINCIPE,
QUERCI, FIANDROTTI, FORTE FRANCESCO**

Presentata il 29 luglio 1982

**Norme per l'assunzione dei servizi pubblici da parte degli
enti locali ed ordinamento delle aziende pubbliche locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta socialista per la riforma dei poteri locali presentata nel 1978 assieme ad un nuovo disegno dei poteri locali aveva affrontato quello che a nostro parere è un problema connesso ed inscindibile con la riforma dei poteri locali cioè il problema della riforma anche degli strumenti economici con cui operano i poteri locali, *in primis* le imprese pubbliche dei servizi locali.

L'articolazione che in seguito era stata data non era un ritorno, almeno nelle nostre intenzioni, alla separatezza della disciplina dei servizi pubblici rispetto alla disciplina dei poteri amministrativi locali, ma non era stato che un semplice sviluppo, come da norme generali a regolamento, come da principi generali

a principi particolari applicativi che si era ritenuto opportuno sviluppare data la forse eccessiva sinteticità dei principi affrontati nel progetto del 1978.

Ci si può chiedere, pertanto, come mai oggi ci si induca a presentare un progetto separato sui servizi locali rispetto alla disciplina dei poteri locali.

Lo si fa soprattutto per una esigenza di stimolo e di confronto con il parallelo procedere del disegno di legge sulle autonomie. Disegno di legge che, come è noto, mentre affronta in maniera a nostro avviso imprecisa e approssimata il problema dei poteri degli enti locali in materia economica e sociale, non prevede, se non in maniera del tutto generica e ipotetica, l'esistenza di imprese pubbliche dei servizi locali.

Passiamo in breve ad evidenziare gli elementi caratterizzanti il progetto.

In primo luogo il disegno di legge è caratterizzato dalla fedeltà al modello dell'azienda autonoma. Noi crediamo che il modello dell'azienda speciale abbia avuto una sua validità e che sia, a tutt'oggi, lo strumento valido per gestire in maniera imprenditoriale pubblici servizi e allo stesso tempo assicurare la stretta unione dei servizi pubblici col potere politico locale. Respingiamo, in altre parole, le suggestioni dell'ente pubblico, le suggestioni dell'attribuzione della personalità giuridica all'azienda che, a nostro parere, costituisce un falso problema, almeno dal punto di vista giuridico, e, comunque, uno strumento inidoneo a risolvere i problemi dell'impresa locale o almeno certi problemi che sono emersi in questi ultimi tempi.

La massima autonomia dell'impresa può essere coniugata efficacemente con l'indirizzo politico dell'ente locale e con il mantenimento di un rapporto organico fra l'ente locale e l'impresa stessa.

La soluzione prospettata nel disegno di legge può riassumersi in queste parole: massima autonomia dell'impresa nell'ambito dell'indirizzo politico determinato dal comune e dalla provincia.

Agli organi espressivi dell'indirizzo politico, il consiglio comunale o provinciale, o, negli enti di maggiori dimensioni, una commissione consiliare, deve competere soltanto il compito di fissare gli obiettivi programmatici delle aziende nell'ambito di un programma e di un indirizzo generale di azione dell'ente locale, ma nessun altro potere di indirizzo e soprattutto di gestione specifica oltre alla fissazione degli obiettivi. Il raggiungimento degli obiettivi deve essere perseguito da ogni singola azienda in piena autonomia e nell'ambito dell'esercizio di poteri tipicamente imprenditoriali e perciò non gestibili, non coniugabili con il potere politico amministrativo.

Alla massima autonomia imprenditoriale deve naturalmente corrispondere da parte dell'organo politico il massimo di poteri di controllo.

La fedeltà al modello dell'azienda autonoma ha come conseguenza che le modificazioni agli organi sono minime, sostanzialmente di dettaglio.

Il progetto tende, essenzialmente, a sciogliere tre nodi tipici che si riscontrano nelle imprese pubbliche locali:

- 1) quello della compatibilità tra efficienza imprenditoriale e gestione sociale di un pubblico servizio;
- 2) quello della posizione degli utenti nei confronti e nell'ambito del pubblico servizio;
- 3) quello della posizione e del regime giuridico dei dipendenti delle imprese di pubblici servizi locali.

Per quanto attiene alla compatibilità tra efficienza imprenditoriale e gestione sociale di un pubblico servizio, il progetto tende a distinguere nettamente quelle che sono le responsabilità della gestione imprenditoriale che deve avvenire secondo regole di efficienza e di massimo risultato col minimo mezzo, conformemente al generale modulo imprenditoriale, con quello della responsabilità delle deviazioni imprenditoriali del servizio che debbano essere assunte coscientemente e chiaramente dai pubblici poteri.

A questo scopo vengono indicate varie tecniche che vanno dalla scissione della responsabilità in tema di determinazione delle tariffe quando queste non corrispondono ai costi del servizio, alla determinazione di surrogati del mercato ovviamente inesistente o marginale nelle ipotesi di imprese di pubblici servizi locali, quali sono la determinazione di *standard* nazionali di erogazione del servizio, di strumenti per raggiungere economie di scala e così via.

Per quanto riguarda la partecipazione e il controllo, due sono le soluzioni indicate nel disegno di legge: una è il massimo di informazione per intervenire nel caso, e l'altra è la diversificazione dei procedimenti di identificazione dell'utente in correlazione ad ogni

singolo servizio, rinviando a fonti subordinate sia l'identificazione dell'utente in correlazione ad un particolare servizio, sia l'identificazione delle procedure di intervento, di controllo e di stimolo da parte degli utenti in correlazione ad ogni particolare servizio.

Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche imprese locali, pur mantenendo la natura privatistica del rapporto e la sua disciplina esclusivamente demandata a contratti collettivi di lavoro, si è optato sia per una generalizzazione della disciplina del rapporto, privilegiando lo strumento del contratto collettivo nazionale e inibendo, nella misura del possibile, con riferimento soprattutto al trattamento economico, la prassi della disciplina derogatoria e speciale locale, servizio per servizio, e si sono introdotte procedure di immobilità tra un'azienda e l'altra in modo da soddisfare quella che è la politica globale dei pubblici servizi da parte degli enti locali.

Il disegno di legge non ignora infine che quello della azienda autonoma speciale non può essere l'unica forma di gestione di un pubblico servizio locale. Non ignora il disegno di legge, in altre parole, né la gestione in economia, né la società per azioni, né la concessione a terzi.

In particolare, per quanto riguarda la società per azioni, la si limita alle ipotesi in cui sia necessario, per le caratteristiche del tutto particolari del servizio, associare altri soggetti pubblici o privati, mentre la concessione, che dovrebbe essere la forma assolutamente residuale, viene limitata alle ipotesi in cui si valuti che sia tecnicamente ed economicamente inopportuna la costituzione di un'azienda speciale o l'assunzione di una gestione in economia.

Norme finali sono infine dedicate alla soluzione di uno dei problemi più scottanti e frequentemente oggetto di contenziosi lunghi e complessi qual è il riscatto dei servizi dati in concessione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Servizi pubblici locali).

I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze possono erogare i servizi pubblici che interessano la comunità locale, non riservati dalla legge allo Stato o ad altri enti, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione.

Sono esercitabili in regime di privativa i seguenti servizi:

1) servizi di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e trattamento di acque di scarico;

2) trasporto pubblico di persone;

3) produzione di gas manifatturato e distribuzione dello stesso gas manifatturato e/o gas naturale per mezzo di reti, per usi civili;

4) produzione combinata e distribuzione di calore;

5) illuminazione pubblica e impianti semaforici;

6) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

7) mercati pubblici dei prodotti orto-floro-frutticoli;

8) mercati e macelli dei prodotti della zootecnia;

9) manutenzione di strade, parchi, giardini, edifici e impianti pubblici;

10) pubbliche affissioni;

11) trasporti funebri e impianti cimiteriali.

ART. 2.

(Delibere di assunzione o di revoca dell'assunzione del servizio pubblico).

I servizi da erogare, quando non espressamente previsti dalla legge, sono individuati con delibera del consiglio co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comunale o provinciale adottata a maggioranza dei componenti.

Per la soppressione di servizi, oltre alla delibera di cui sopra, è necessaria la previa consultazione degli utenti nelle forme stabilite dal consiglio comunale o provinciale con apposito regolamento.

ART. 3.

(Forme di gestione).

I servizi pubblici locali sono gestiti di regola attraverso aziende speciali, anche pluriservizi, ai sensi della presente legge.

Quando, per le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio, risulti non economica la costituzione di una azienda speciale, la gestione del servizio si effettua in economia.

I servizi pubblici locali possono essere gestiti:

a) mediante società per azioni, qualora si renda opportuno, per la natura del servizio da erogare, l'associazione con altri soggetti pubblici o privati;

b) in regime di concessione a terzi, quando si valuti tecnicamente ed economicamente inopportuna la costituzione di una azienda speciale o la gestione in economia.

ART. 4.

(Gestione in economia).

Qualora un servizio pubblico a costi e ricavi sia gestito in economia, al bilancio consuntivo dell'ente locale deve essere allegato un conto patrimoniale ed un conto economico del servizio, redatti sulla base dello schema predisposto per le aziende speciali dal Ministero del tesoro con decreto ministeriale 4 febbraio 1980.

ART. 5.

(Costituzione di società per azioni e assunzione di partecipazioni azionarie in società da parte di comuni e province).

I comuni e le province, con deliberazione dei rispettivi consigli, possono promuovere la costituzione di società per

azioni con la partecipazione di enti pubblici territoriali, enti pubblici economici, imprese bancarie, soggetti privati, per l'esercizio di servizi pubblici, qualora la natura del servizio renda opportuna la forma di gestione associata, e per il perseguimento di finalità di sviluppo del benessere economico e dell'utilità sociale delle collettività locali specificamente indicate da programmi nazionali, regionali o locali.

Per gli stessi scopi i comuni e le province possono altresì partecipare a società per azioni promosse o costituite dai soggetti di cui al comma precedente.

La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dai componenti del consiglio dell'ente locale e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili, l'ammontare del capitale, le modalità per le relative sottoscrizioni, gli scopi e le norme statutarie che regolano la costituenda società. Nelle società per azioni di cui al presente articolo, il comune o la provincia, da soli o insieme ad altri enti locali, devono detenere una partecipazione azionaria pari almeno al 51 per cento del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in leggi speciali o nei programmi nazionali, regionali o locali. Le azioni non possono essere alienate dai soci se non previa autorizzazione della commissione consiliare o del comitato di indirizzo di cui ai commi successivi.

Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'ente locale come socio detentore della maggioranza azionaria nelle società disciplinate dalla presente legge, il consiglio comunale o provinciale elegge nel suo seno una commissione consiliare composta da un numero di consiglieri fissato dalla deliberazione di costituzione o di partecipazione alla società, con rappresentanza proporzionale dei gruppi politici presenti nel consiglio.

Alla commissione spettano:

a) la determinazione specifica degli indirizzi e degli obiettivi strategici della società in relazione alle finalità del programma ed al suo settore di attività;

b) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali predisposti dagli organi societari, contenenti in particolare indicazioni analitiche circa la tipologia ed il livello degli investimenti e delle modalità di erogazione del servizio; l'approvazione specifica delle previsioni di finanziamento contenute nel piano annuale vale inoltre come autorizzazione alla società ad effettuare le operazioni di provvista delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano stesso;

c) l'approvazione delle tariffe dei servizi gestiti e dei prezzi dei beni prodotti dalla società;

d) l'autorizzazione all'acquisto o alla dismissione di partecipazioni;

e) la fissazione dei criteri per la valutazione dei risultati dell'attività sociale, anche sulla base di eventuali indici di carattere economico, tecnico e finanziario determinati a livello nazionale, e il successivo controllo di gestione.

La commissione presenta ogni anno, in occasione della presentazione del bilancio dell'ente locale, una relazione previsionale sull'attività della società anche in riferimento ai programmi di cui al primo comma; la commissione riferisce altresì ogni semestre sullo stato di attuazione del piano della società e sull'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo al consiglio comunale o provinciale che può fissare direttive vincolanti per la commissione stessa.

La commissione può essere chiamata in ogni momento a riferire al consiglio, su richiesta di un quinto dei componenti del consiglio medesimo o della giunta.

Sono trasmesse al consiglio le relazioni del consiglio medesimo di amministrazione e del collegio dei sindaci della società; dopo l'approvazione da parte della commissione consiliare è parimenti trasmesso al consiglio il conto consuntivo, eventualmente accompagnato dalle osservazioni della società di certificazione di cui al ventitreesimo comma del presente articolo, che viene allegato al bilancio dell'ente locale.

Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti a più enti locali come soci detentori della maggioranza azionaria nelle società disciplinate dal presente articolo, gli organi consiliari degli enti partecipanti nominano un comitato di indirizzo.

Il comitato è composto da membri appartenenti agli organi consiliari degli enti partecipanti, nel numero previamente concordato tra gli enti stessi e fissato nelle rispettive deliberazioni adottate per la costituzione o la partecipazione alla società, e comunque non inferiore a 5 e non superiore a 11.

Si applicano al comitato di indirizzo le disposizioni contenute nell'articolo 10, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, fermo restando che gli organi consiliari degli enti partecipanti possono votare direttive vincolanti per il comitato solo previa intesa tra i consigli stessi.

Compete al consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile la nomina degli amministratori e dei sindaci rappresentanti l'ente locale nelle società per azioni disciplinate dal presente articolo.

Gli amministratori devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società, che siano estranee al consiglio comunale o provinciale. Nell'ambito di questi deve essere scelto il presidente del consiglio di amministrazione.

Ove più enti locali detengano partecipazioni maggioritarie in società per azioni, il potere di nomina degli amministratori e dei sindaci è ripartito secondo i criteri previsti nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti e fissati nelle rispettive deliberazioni consiliari di assunzione della partecipazione. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti delle società.

Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale o provinciale restano in carica quanto il consiglio che li ha preposti all'ufficio e possono da questo essere revocati.

In particolare, gli amministratori possono essere anche singolarmente revocati:

a) per reiterata inosservanza delle direttive date dalla commissione consiliare e dal comitato di indirizzo;

b) quando, in sede di verifica annuale, si riscontri un divario tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti nella gestione che sia imputabile a negligenza e ad errori nella conduzione tecnica della attività affidata alla società.

Il provvedimento è adottato su proposta della commissione consiliare o del comitato di indirizzo, sentite le controdeduzioni degli amministratori.

Gli statuti delle società a prevalente partecipazione regionale, assicurano la rappresentanza nel consiglio di amministrazione degli enti locali che detengano in esse una partecipazione azionaria.

L'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci svolgono le funzioni loro affidate dalle norme del codice civile, in quanto compatibili con le norme della presente legge. In particolare, il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attuazione dei piani e delle direttive approvati dalla commissione consiliare e dal comitato di indirizzo.

Il comune o la provincia, ovvero, previa intesa, gli enti locali detentori della maggioranza delle azioni, possono erogare alle società disciplinate dal presente articolo contributi speciali per il finanziamento di specifici progetti di intervento di cui le società siano richieste per perseguire particolari finalità sociali o per fronteggiare la sopravvenienza di urgenti esigenze di carattere collettivo.

La deliberazione del contributo è adottata dal consiglio comunale o provinciale, previo parere favorevole della commissione consiliare o del comitato di indirizzo.

I conti consuntivi delle società disciplinate dal presente articolo devono essere certificati da una società di revisione contabile iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province provvedono a liquidare le partecipazioni azionarie di cui sono titolari che non corrispondano ai criteri di cui ai commi precedenti.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2365 e seguenti del codice civile.

ART. 6.

(Area ottimale).

L'area ottimale dei servizi non coincidente col territorio comunale e provinciale è delimitata dai comuni e dalle province in collaborazione con la regione.

Nel caso dei servizi di area vasta, il provvedimento regionale indica contestualmente anche la forma istituzionale attraverso la quale può essere gestito il servizio.

La delimitazione dell'area vasta è sottoposta a riesame secondo la procedura e i tempi previsti dalla legge regionale.

La legge regionale regolerà con riferimento alle caratteristiche di ogni singolo servizio l'eventuale partecipazione degli utenti al procedimento di revisione dell'area vasta.

ART. 7.

(Servizi di area non coincidenti con il comune o la provincia).

Con riferimento ad aree ottimali non coincidenti con quelle comunali o provinciali i comuni e le province possono:

1) associarsi tra di loro per gestire determinati servizi attraverso una azienda speciale;

2) utilizzare i servizi gestiti da una azienda speciale appartenente ad un altro comune o ad un'altra provincia.

Per realizzare l'esercizio congiunto o per conto di determinati servizi i comuni e le province stipulano fra loro apposite convenzioni.

Le convenzioni sono approvate da ciascun consiglio comunale o provinciale e debbono stabilire i fini, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi.

ART. 8.

(Direzione delle aziende speciali).

Le aziende speciali operano per la realizzazione degli scopi fissati dalla programmazione comunale o provinciale.

Alla realizzazione di tali scopi sovrintendono i consigli comunali e provinciali oppure, negli enti di maggiori dimensioni, commissioni consiliari preposte da una o più aziende.

Le commissioni consiliari debbono essere composte in maniera proporzionale alle forze politiche presenti nei consigli comunali e comprensoriali e sono presiedute da un componente della giunta comunale o provinciale.

I consigli e le commissioni controllano la gestione delle aziende con esclusivo riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati nel programma comunale o provinciale; determinano la misura delle tariffe non di competenza degli organi statali; nella ipotesi che siano inferiori ai costi di esercizio, indicando contestualmente la fonte di finanziamento per coprire l'accertato disavanzo; approvano i requisiti e le modalità di erogazione dei servizi prestati dalle aziende, i mutui ed ogni altro contratto di finanziamento stipulato dalle aziende, il bilancio aziendale preventivo e consuntivo; sottopongono le aziende a periodici controlli di gestione finanziaria e contabili.

Per l'esercizio dei controlli di gestione i consigli e le commissioni possono richiedere alle aziende dati e informazioni di qualsiasi tipo; servirsi di personale e di apparati di ricerca anche

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

estranei alla amministrazione comunale o provinciale; compiere ispezioni sia a mezzo di funzionari ispettori, sia delegando uno o più consiglieri a convocare in udienze informative amministratori delle aziende e utenti dei servizi.

Nessun limite può essere opposto dalle aziende al controllo degli ispettori consiliari.

ART. 9.

(Organi dell'azienda speciale).

Organi dell'azienda sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente del consiglio di amministrazione;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 10.

(Consiglio di amministrazione - nomina e composizione).

Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio dell'ente locale entro i 60 giorni successivi a quelli in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco o il presidente e l'organo esecutivo.

Non possono essere membri del consiglio di amministrazione i componenti del consiglio dell'ente locale, né i dipendenti dello stesso.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati in numero dispari compreso il presidente, non inferiore a 3 e non superiore a 5.

Il presidente è nominato dal consiglio dell'ente locale con votazione separata prima di quella degli altri componenti.

Nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione ogni membro del consiglio dell'ente locale dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica quanto l'organo che lo ha nominato.

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti con criteri di prestigio, competenza ed esperienza politico-amministrativa di cui va data pubblica ragione al consiglio dell'ente locale competente per la nomina.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto ad una indennità la cui entità è stabilita dal consiglio dell'ente locale.

ART. 11.

(Consiglio di amministrazione - compiti ed adunanze).

Il consiglio di amministrazione è competente per tutti gli atti di gestione dell'azienda.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'azienda.

ART. 12.

(Presidente del consiglio di amministrazione).

Il presidente rappresenta l'azienda nei confronti del consiglio dell'ente locale e garantisce il rapporto organico.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

b) firma, unitamente al direttore, gli atti che comportano impegni per l'azienda;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) sovrintende alla esecuzione delle delibere del consiglio ed esercita le altre attribuzioni che gli sono devolute dal regolamento;

d) assume in caso di urgenza e necessità i provvedimenti di competenza del consiglio che sottopone a ratifica alla prima riunione dello stesso.

ART. 13.

(Direttore).

Il direttore ha la legale rappresentanza dell'azienda.

Al direttore compete:

a) sovrintendere all'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda, attuando le delibere del consiglio di amministrazione e del presidente secondo le direttive ricevute;

b) firmare, unitamente al presidente o ad un suo delegato, gli atti che comportino impegni per l'azienda;

c) dirigere il personale dell'azienda;

d) provvedere alla sospensione cautelare nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al presidente;

e) adottare, nei casi e con le procedure stabilite dal regolamento, la sanzione disciplinare della censura e, per le sanzioni più gravi, fare proposte al consiglio di amministrazione;

f) presentare al consiglio di amministrazione il conto economico consuntivo;

g) stipulare i contratti di utenza;

h) controfirmare i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli di entrata e di uscita, firmare la corrispondenza e tutti gli atti aziendali che non spettino al presidente;

i) provvedere a tutti gli altri compiti fissati dal regolamento.

Il direttore è responsabile verso il consiglio di amministrazione del buon anda-

mento dell'azienda e risponde della realizzazione degli obiettivi programmatici e degli indirizzi politici fissati dal consiglio stesso.

Il direttore è assunto con incarico temporaneo rinnovabile.

ART. 14.

(Collegio dei revisori - Nomina e composizione).

Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal consiglio dell'ente locale con voto limitato a due nomi.

I membri del collegio durano in carica quanto l'organo che li ha nominati, non sono rieleggibili e debbono essere scelti tra persone estranee al consiglio e debbono essere iscritti all'Albo dei revisori.

Il collegio dei revisori provvede nella prima seduta alla elezione del presidente.

Alle nomine il consiglio dell'ente locale provvede nei 60 giorni successivi a quelli in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il suo presidente e l'organo esecutivo.

Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una indennità la cui entità è stabilita dal consiglio dell'ente locale.

ART. 15.

(Collegio dei revisori - Compiti).

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile ed in generale sulla gestione finanziaria dell'azienda.

Il controllo da parte del collegio dei revisori e la relazione al consiglio dell'ente locale sulle risultanze emergenti sono effettuati, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei membri del collegio dei revisori o un terzo dei membri del consiglio dell'ente locale. I membri del collegio dei revisori hanno il di-

ritto di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

I componenti del consiglio dei revisori hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti contabili.

ART. 16.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

In caso di accertate gravi disfunzioni nella conduzione dell'azienda speciale o di impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione, il consiglio dell'ente locale, previa motivata contestazione, alla quale è consentito presentare contro deduzioni nel termine di 10 giorni, può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione.

La relativa delibera deve essere motivata ed è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

ART. 17.

(Autonomia operativa dell'azienda speciale).

L'azienda speciale ha piena capacità per il compimento dei negozi giuridici necessari alla realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, e a tal fine è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia contabile e finanziaria, pur nell'ambito del bilancio comunale. In particolare l'azienda può contrarre mutui in proprio, concedendo garanzie immobiliari o delegazioni sulle proprie entrate, nonché conferire deleghe per acquisti centralizzati ad associazioni di categoria regionali o nazionali.

ART. 18.

(Programma aziendale).

Il consiglio di amministrazione predispose entro sei mesi dalla nomina il programma aziendale pluriennale che fissa gli obiettivi di sviluppo ed i criteri di

gestione dell'azienda, conformemente alle indicazioni politiche-programmatiche dell'ente locale proprietario e secondo modelli determinati dalle associazioni nazionali di categoria.

Il programma aziendale, in occasione della presentazione del bilancio annuale, è sottoposto ad una verifica dello stato di attuazione, predisponendo una relazione da trasmettere al consiglio dell'ente locale.

ART. 19.

(Bilanci aziendali).

Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione delibera il bilancio pluriennale di previsione, di durata triennale che rifletta le scelte e gli orientamenti espressi nel programma aziendale, di cui all'articolo 18. Il bilancio triennale deve essere annualmente aggiornato, in occasione della predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il consiglio di amministrazione approva e trasmette al consiglio dell'ente locale il bilancio annuale di previsione, redatto secondo modelli indicati dalle associazioni nazionali di categoria di ogni tipo di azienda.

In ogni caso nel bilancio di previsione annuale devono essere iscritti in appositi titoli di parte corrente, per la spesa e per l'entrata, le somme previste di disavanzo o di conferimento di utili indicando i modi di copertura del disavanzo ed evidenziandone quella parte attribuibile alla erogazione di servizi secondo criteri sociali fissati dall'ente locale.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio di amministrazione approva e trasmette al consiglio dell'ente locale il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnata da una relazione in cui, tra l'altro, si illustrano analiticamente i motivi degli eventuali scostamenti tra le previsioni ed i risultati di consuntivo e si propongono adeguati correttivi. Il consiglio dell'ente locale valuta l'adeguatezza delle motivazioni e delle proposte e l'even-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuale responsabilità degli amministratori dell'azienda.

Il bilancio consuntivo è altresì accompagnato da una relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti.

ART. 20.

(Certificazione dei bilanci).

Ogni tre anni il bilancio consuntivo deve essere certificato da una società di revisione contabile, indicato dal consiglio dell'ente locale.

ART. 21.

(ContraZIONE di mutui).

L'azienda speciale può contrarre mutui alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai mutui precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, l'azienda speciale può rilasciare, a favore dei mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal numero 2) del primo comma del presente articolo.

Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente del consiglio di amministrazione e dal tesoriere dell'azienda.

ART. 22.

(Rapporto di lavoro).

I trattamenti economici, normativi e previdenziali del direttore e dei dipendenti delle aziende speciali sono regolati dai

contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dalle leggi vigenti in materia.

Le controversie di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali sono di competenza della magistratura ordinaria.

È consentito al personale delle aziende speciali il trasferimento ad altra azienda su richiesta del dipendente e con un assenso delle due aziende interessate, ovvero su richiesta di un'azienda e con l'assenso dell'interessato e dell'altra azienda.

Al personale trasferito si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale dell'azienda o del servizio di destinazione.

L'eventuale migliore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o in seguito a successivi passaggi di categoria.

Nei casi di trasferimento del personale previsti nel presente articolo opera la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 23.

(Partecipazione e controllo degli utenti).

Al fine di sviluppare e favorire il più ampio controllo sociale dei cittadini sui servizi, il comune assicura la più ampia informazione sull'attività delle singole aziende.

In ogni caso i programmi, e i bilanci consuntivi, eventualmente accompagnati dalle osservazioni delle società di certificazione, debbono essere sottoposti ai consigli di quartiere interessati.

Il consiglio dell'ente locale stabilisce con un apposito regolamento le forme di intervento di rappresentanze di utenti qualificati con riferimento alle caratteristiche ed alle particolarità di ciascun tipo di servizio.

Le norme di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili anche alle società per azioni di cui all'articolo 5.

ART. 24.

(Riscatto dei servizi in concessione).

Qualora il servizio pubblico sia già affidato in concessione, l'ente locale può assumerne l'esercizio a mezzo di azienda speciale, mediante riscatto, con preavviso di almeno sei mesi.

Tale potestà può essere esercitata quando dall'effettivo inizio dell'esercizio del pubblico servizio sia trascorso almeno la metà del periodo di durata previsto per la concessione. I criteri e le modalità per il riscatto sono determinati da un regolamento, che può essere differenziato a seconda del tipo di servizio.